

Repertorio n.38.434 Raccolta n.8.881

**TRASFORMAZIONE DI CONSORZIO
IN SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
ED AUMENTO DI CAPITALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore diciotto.

17 maggio 2006

In Solopaca, nel mio studio in via Procusi n.74.

Innanzi a me **dott. CLAUDIO CUSANI, Notaio** in Solopaca, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino,

è personalmente comparso

-GRASSO AURELIO DAMIANO RAFFAELE, nato ad Apollosa (BN) il 17 settembre 1950 e domiciliato in Benevento alla via Jacopo da Benevento n.27, funzionario amministrativo, c.f. GRS RDM 50P17 A330V.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio con attività esterna **"GAL TITERNO"**, con sede in Guardia Sanframondi (BN) alla via Municipio n.1, con durata stabilita sino al 31 dicembre 2050, con fondo consortile di euro 116.190, avente numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento 90002710623, n. 94623 R.E.A, partita I.V.A. 01211890627, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per quest'ora è stata convocata l'assemblea dei consorziati per discutere e deliberare, in seconda convocazione ed in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)-Trasformazione del Consorzio Gal Titerno in Società Consortile a responsabilità limitata con approvazione ed adozione del nuovo testo dello statuto sociale;

2)-Aumento del Capitale Sociale a pagamento fino a euro trecentomila (300.000).

Lo stesso invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art.15 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea esso componente, nella menzionata qualità, il quale constata:

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e con le modalità previsti dall'art. 14 dello Statuto (in particolare, con lettere raccomandate spedite a tutti i consorziati il 3 maggio 2006);

-che l'assemblea di prima convocazione, prevista per il 16 maggio u.s. alle ore 08:00, è andata deserta;

-che sono presenti i seguenti signori, i quali agiscono in nome e per conto dei seguenti consorziati, quali rispettivi legali rappresentanti ovvero giusta validi mandati o deleghe che, previa verifica della loro regolarità formale da parte del Presidente, vengono acquisiti agli atti del Consorzio:

- 1) Martone Mario, nato a Vitulano (BN) il 20 aprile 1949 ed ivi residente alla via S.Croce n.6, mandatario della **"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"**, con sede in Benevento alla via delle Puglie n.34, c.f. 80001110628, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro diecimilatrecentoventotto (10.328), pari all'8,888%;
- 2) Del Basso Alfonso, nato a Sant'Agata de' Goti (BN) il 9 agosto 1959 ed ivi residente alla via Soviano n.47, mandatario della **"ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI"**, con sede in Benevento alla via delle Puglie n.34, c.f. 00168990620, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro cinquemilacentosessantaquattro (5.164), pari al 4,444%;
- 3) Falato Carlo, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 31 ottobre 1965 ed ivi residente alla via Guglitiello n.208, Sindaco e pertanto legale rappresentante del **"COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI"**, con sede in Guardia Sanframondi (BN) alla via Municipio, c.f. 00076020627, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro cinquemilacentosessantaquattro (5.164), pari al 4,444%;
- 4) Auriemma Luigi, nato a Napoli il 23 giugno 1962 e residente a Roma, via delle Rupicole n.67, mandatario della **"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BENEVENTO"**, con sede in Benevento alla via Mario Vetrone s.c., c.f. 80000830622, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro cinquemilacentosessantaquattro (5.164), pari al 4,445%;
- 5) Meola Giuseppe, nato a Benevento il 20 marzo 1978 e residente in Ponte (BN) alla via Piana s.c., quale legale rappresentante della **"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE OLIVICOLTORI"**, con sede in Benevento alla via Mario Vetrone s.c., c.f. 80007080627, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro duemilacinquecentottantadue (2.582), pari al 2,222%;
- 6) Racioppi Sara, nata ad Apice (BN) il 25 febbraio 1952 e residente a Sant'Arcangelo Trimonte (BN) alla via Iscalonga n.13, mandataria della **"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE CAMPANO MOLISANA"**, con sede in Benevento alla via delle Puglie n.34, c.f. 01130440629, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro duemilacinquecentottantadue (2.582), pari al 2,222%;
- 7) Urbano Lorenzo, nato a Puglianello (BN) il 23 dicembre 1958, ivi residente alla via Acquara n.20, mandatario della **"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI IRPINO SANNITI"**, con sede in Avellino alla via Iannacchini n.11, c.f. 01519410649, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro duemilacinquecentottantadue (2.582), pari al 2,222%;
- 8) Garofano Silvio, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 20 dicembre 1952 ed ivi residente alla via A. De Blasio n.14, mandatario della **"CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA FEDERAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA"**, con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G5, via G.Porzio, c.f. 92019320628, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro cinquemilacentosessantaquattro (5.164), pari al 4,445%;
- 9) De Gregorio Fernando, nato a Buonalbergo (BN) il 1° dicembre 1948 ed ivi residente alla contrada Traverso n.1, quale legale

rappresentante della **"A.T.I. COOPERATIVA AGRICOLA A R.L."** (già ASSOCIAZIONE TABACCHICOLTORI INTERPROVINCIALE"), con sede in Benevento alla via delle Puglie n.34, c.f. 00952450625, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro cinquemilacentosessantaquattro (5.164), pari al 4,445%;

10) Grillo Vincenzo, nato a Campolattaro (BN) il 3 dicembre 1945 e residente in Telese Terme (BN) alla via Enzo Ferrari n.18, mandatario della **"PROVINCIA DI BENEVENTO"**, con sede in Benevento alla piazza IV Novembre, c.f. 92002770623, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro quindicimilaquattrocentonovantadue (15.492), pari al 13,333%;

11) Foschini Michele, nato a Benevento il 21 marzo 1967 e residente in Guardia Sanframondi (BN), via Padre Adolfo De Blasio n.21, mandatario della **"COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO"**, con sede in Cerreto Sannita (BN) alla via Telesina n.174, c.f. 81002090629, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro duemilacinquecentottantadue (2.582), pari al 2,222%;

12) Cusano Raffaele, nato a Benevento il 9 luglio 1967 e residente in San Nicola Manfredi (BN) alla via Zappiello n.11, mandatario della **"CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI PROVINCIALI DEL SANNIO"**, con sede in Benevento alla via Gaetano Rummo n.5, c.f. 92021170623, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro cinquemilacentosessantaquattro (5.164), pari al 4,445%;

13) Fasano Grazia, nata a Telese Terme (BN) il 5 ottobre 1961 e residente in Castelvenere (BN) alla via Tore, mandataria della **"LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS"**, con sede in Napoli alla via Miroballo Alpendino n.30, c.f. 06676380634, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro diecimilatrecentoventotto (10.328), pari all'8,888%;

-che sono assenti i seguenti consorziati:

1) **"UNIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"**, con sede in Benevento alla via piazza Vittoria Colonna n.8, c.f. 80001610627, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro duemilacinquecentottantadue (2.582), pari al 2,222%;

2) **"CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"**, con sede in Benevento alla piazza IV Novembre, c.f. 00086690625, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro ventimilaseicentocinquantasei (20.656), pari al 17,778%;

3) **"BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A."**, con sede in Avellino, Collina Liguorini, c.f. 00099170649, titolare di una partecipazione al fondo consortile di euro quindicimilaquattrocentonovantadue (15.492), pari al 13,333%;

-che, in riferimento al disposto dell'art.2463, 2° co., n.1, lo Stato di costituzione di tutti gli enti consorziati è l'Italia, come pure italiana è la loro nazionalità;

-che sono qui presenti o come innanzi rappresentati, pertanto, numero tredici (n.13) consorziati sul complessivo numero di sedici (n.16) membri del Consorzio:

-che tutti i consorziati come innanzi rappresentati sono iscritti nel libro dei consorziati da almeno tre mesi, sono in regola con

il versamento dei contributi dovuti al Consorzio, hanno diritto di intervento ed hanno altresì diritto ad un voto ciascuno nella presente adunanza;

-che per il Consiglio di Amministrazione: a) sono presenti: il Presidente, nella persona di esso comparente Grasso Aurelio Damiano Raffaele (innanzi generalizzato), il Vice Presidente nella persona del sig. Ciabrelli Antonio, nato a Castelvenere (BN) il 15 dicembre 1954 ed i Consiglieri Mendillo Elio, nato a Telese (BN) il 18 marzo 1963, Massaro Pasquale, nato ad Arpaia (BN) il 13 settembre 1950; b) sono assenti i consiglieri: De Vita Giovanna, nata a Benevento il 29 agosto 1950, Aquino Nunzio, nato a Benevento il 24 maggio 1948 e Gagliardi Francesco, nato a Cerreto Sannita (BN) il 30 luglio 1960;

-che per il Collegio Sindacale sono presenti: il dott. Cusano Tommaso, nato a Telese il 29 giugno 1948 (Presidente) ed il Sindaco Effettivo Romano Raffaele, nato a Benevento il 6 giugno 1956, mentre è assente l'altro Sindaco effettivo Donatiello Franco, nato a Benevento il 16 gennaio 1948;

-che il Collegio Sindacale si compone altresì dei seguenti Sindaci supplenti (non presenti): Gallucci Pasquale, nato a Benevento il 7 maggio 1944 e Mancinelli Annibale, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 7 gennaio 1942.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento al punto 1) dell'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di trasformare il Consorzio nel tipo della società consortile a responsabilità limitata.

Fa presente che detta trasformazione (eterogenea) è oggi consentita dall'art. 2500 octies del codice civile e prosegue illustrando la **relazione di stima** del patrimonio sociale all'uopo redatta ai sensi ed in piena osservanza dell'art.2465 c.c. dal rag. Luigi di Crosta, esperto iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia, dallo stesso asseverata con giuramento innanzi al Cancelliere del Tribunale di Benevento in data 2 maggio 2006 e che si allega al presente atto sotto la lettera "A". Dalla citata relazione di stima risulta al 28 febbraio 2006 un patrimonio netto di euro centododicimilacinquecentoquaranta e centesimi sessantaquattro (112.540,64), da imputare al capitale della società risultante dalla trasformazione, capitale che sarà ripartito tra gli attuali n.16 consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.

Il comparente, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisa che dalla data di riferimento della detta relazione di stima ad oggi non vi sono state significative variazioni della situazione economica del Consorzio; ciò viene anche confermato dai Sindaci presenti. Lo stesso precisa altresì che non ricorrono i motivi ostativi, rispetto alla trasformazione, di cui all'art.223 octies disp. att. c.c.-

Il Presidente dell'assemblea dichiara, inoltre, che gli Amministratori hanno provveduto a predisporre il testo di Statuto che, se ed in quanto approvato dalla presente Assemblea, regolerà la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento della Società risultante dalla trasformazione. Su invito del Presidente, io Notaio dò quindi integrale lettura ai presenti del citato testo di Statuto, composto di numero trentanove (n.39) articoli.

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente chiede ai presenti se intendono formulare modifiche di uno o più punti del testo di Statuto appena letto. Nessuno degli intervenuti si propone o solleva comunque obiezioni.

Il Presidente chiede quindi che l'Assemblea deliberi sulla proposta trasformazione e, contestualmente, sull'adozione del nuovo Statuto.

Dopo breve ed esauriente discussione, l'assemblea, peralzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1)-di trasformare il consorzio con attività esterna "GAL TITERNO" nella forma della società consortile a responsabilità limitata, che avrà:

-denominazione: "GAL TITERNO - Società Consortile a responsabilità limitata" (con denominazione abbreviata "GAL TITERNO S.C. a R.L.");

-sede: Guardia Sanframondi (BN), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter Disp. Att. Cod. Civ. (attualmente: via Municipio n.1);

-oggetto: quello previsto dall'art.4 dello Statuto, cui si rinvia;

-durata: confermata sino al 31 dicembre 2050;

-capitale sociale, interamente versato, di euro centododicimilacinquecentoquaranta e centesimi sessantaquattro (112.540,64), corrispondente all'importo del patrimonio netto risultante dalla relazione di stima allegata. Detto capitale risulterà ripartito tra tutti gli attuali suindicati consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile e pertanto per i seguenti rispettivi importi:

1)-**CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**: euro diecimiladue e centesimi cinquantasette (10.002,57);

2)-**ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI**: euro cinquemiladue e centesimi quarantaquattro (5.002,44);

3)-**COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI**: euro cinquemiladue e centesimi quarantaquattro (5.002,44);

4)-**FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BENEVENTO**: euro cinquemiladue e centesimi quarantaquattro (5.002,44);

5)-**ASSOCIAZIONE PROVINCIALE OLIVICOLTORI**: euro duemilacinquecento e centesimi sessantasei (2.500,66);

6)-**ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE CAMPANO MOLISANA**: euro duemilacinquecento e centesimi sessantasei (2.500,66);

7)-**ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI IRPINO SANNITI**: euro duemilacinquecento e centesimi sessantasei (2.500,66);

8)-**CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA FEDERAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA:** euro cinquemiladue e centesimi quarantaquattro (5.002,44);

9)-**A.T.I. COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.:** euro cinquemiladue e centesimi quarantaquattro (5.002,44);

10)-**PROVINCIA DI BENEVENTO:** euro quindicimilacinque e centesimi quattro (15.005,04);

11)-**COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO:** euro duemilacinquecento e centesimi sessantasei (2.500,66);

12)-**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI PROVINCIALI DEL SANNIO:** euro cinquemiladue e centesimi quarantaquattro (5.002,44);

13)-**LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS":** euro diecimiladue e centesimi cinquantasette (10.002,57);

14)-**UNIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO:** euro duemilacinquecento e centesimi sessantasei (2.500,66);

15)-**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO:** euro ventimilasette e centesimi quarantotto (20.007,48);

16)-**BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A.:** euro quindicimilacinque e centesimi quattro (15.005,04);

2) di adottare lo **Statuto sociale** innanzi letto e che appresso viene integralmente riprodotto;

3) di **confermare** nelle rispettive cariche (anche all'interno degli organi stessi) tutti gli attuali Amministratori - che, in numero di sette (n.7), compongono il **Consiglio di Amministrazione** - e tutti gli attuali **Sindaci**, ciascuno come innanzi generalizzato e, circa questi ultimi, tutti aventi i requisiti di legge in quanto iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia (come già risultante agli atti del Registro delle Imprese di Benevento relativamente al Consorzio qui trasformato). Gli Amministratori e i Sindaci vengono confermati nelle cariche senza soluzione di continuità temporale rispetto alla data della nomina (che, per ciascuno, è datata 17 dicembre 2003);

Circa il punto 2) all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente i motivi che rendono opportuno un aumento a pagamento del capitale della Società consortile risultante dalla trasformazione sino ad euro trecentomila (300.000) e che si sostanziano in esigenze legate alla sostenibilità dello sviluppo delle attività consortili.

Tutti gli effetti della delibera di aumento e delle operazioni da essa dipendenti sono ovviamente condizionati alla produzione dell'efficacia della trasformazione innanzi deliberata, regolata dall'art.2500 novies c.c.-

L'aumento, in particolare, è riservato in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale.

Circa l'eseguibilità legale dell'aumento, il Presidente (nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione) dichiara ed attesta - ed il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, conferma - che il capitale sociale della Società risultante dalla deliberata trasformazione - di euro centododicimilacinquecentoquaranta e centesimi sessantaquattro

(112.540,64) - deve intendersi interamente sottoscritto e versato e che l'ente trasformato non presenta perdite.
Dopo breve ed esauriente discussione, l'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

4)-di **aumentare a pagamento il capitale** della Società risultante dalla deliberata trasformazione dell'importo di euro centottantasettemilaquattrocentocinquantanove e centesimi trentasei (187.459,36), portandolo dall'importo di euro centododicimilacinquecentoquaranta e centesimi sessantaquattro (112.540,64) **ad euro trecentomila (300.000,00)**, mediante emissione di nuove quote alla pari. Detto aumento è riservato in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale;

5)-di stabilire che il deliberato aumento:

-potrà essere sottoscritto dai soci, esercitando il diritto di opzione loro spettante, in data successiva a quella in cui la delibera di trasformazione innanzi adottata sarà divenuta efficace (secondo il disposto dell'art. 2500 novies c.c.) e comunque entro trenta (30) giorni dal momento in cui verrà comunicato a ciascun socio, da parte del Consiglio di Amministrazione, che l'aumento può essere sottoscritto in quanto la trasformazione avrà intanto prodotto i suoi effetti;

-dovrà essere sottoscritto mediante versamenti in danaro sul c/c della Società (le cui coordinate bancarie saranno indicate dall'organo amministrativo nella comunicazione ai soci innanzi prevista) presso la Banca della Campania, Filiale di Cerreto Sannita;

6)-di stabilire che sulle quote inoptate avranno diritto di prelazione i soci che ne avranno fatto contestuale richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine innanzi previsto al punto 5) per l'esercizio del diritto di opzione;

7)-di stabilire che il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni che saranno state raccolte nel termine finale innanzi deciso (aumento cd. "scindibile");

8)-di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni altra necessaria facoltà per l'esecuzione delle deliberazioni oggetto della presente adunanza e, in particolare, del deliberato aumento, fermo restando il diritto di opzione dei soci da esercitarsi alle condizioni, nei termini e con le modalità di cui innanzi. Ad avvenuta sottoscrizione dell'aumento, l'organo amministrativo provvederà al deposito all'Ufficio del Registro delle Imprese di Benevento del testo dello Statuto sociale, aggiornato con la modifica dell'art.6), 1° co., concernente il nuovo importo del capitale sociale quale risulterà a sottoscrizioni ultimate;

8) di dare atto che sia la delibera di **trasformazione**, sia **tutte le altre delibere** adottate nella presente adunanza (che la prima presuppongono) hanno **efficacia** dopo che siano trascorsi **sessanta giorni** dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art.2500, 2° co., c.c., salvo che consti il consenso dei

creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso (art.2500 novies c.c.).

Il Presidente, proclamato il risultato delle votazioni su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, non essendovi altro a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, dichiara sciolta l'adunanza alle ore ventuno e minuti primi venti.

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità, ammontanti a circa euro quattromilaquattrocento, sono a carico della Società risultante dalla trasformazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Si riporta qui di seguito il testo di Statuto innanzi approvato dall'Assemblea.

S T A T U T O

della Società Consortile
a responsabilità limitata

"GAL TITERNO - Società Consortile a responsabilità limitata"

CAPITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

OGGETTO - DOMICILIO DEI SOCI

- Articolo 1 -

DENOMINAZIONE

1.1. Ai sensi dell'art. 2615-ter del cod. civ., è costituita la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "GAL TITERNO - Società Consortile a responsabilità limitata" (con denominazione abbreviata "GAL TITERNO S.C. a R.L.").

1.2. La Società Consortile non persegue scopi di lucro.

- Articolo 2 -

SEDE SOCIALE

2.1. La sede della società è in Guardia Sanframondi (BN) all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter Disp. Att. Cod. Civ.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo comune.

- Articolo 3 -

DURATA

3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

- Articolo 4 -

SCOPO - OGGETTO

4.1. La società ha per scopo l'accompagnamento ed il supporto alle attività di programmazione socio-economica e territoriale ed alle iniziative di sviluppo dell'area del Titerno, in particolare, e della più ampia area del sannio beneventano.

La sua finalità è di rappresentare uno strumento di supporto ed accompagnamento alle comunità, ai territori, agli attori pubblici e privati dell'area in favore dei quali si impegna a svolgere la massima parte delle proprie attività per favorire la promozione di un modello di sviluppo dell'area concentrato, durevole e sostenibile.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a. la promozione dello sviluppo economico del sistema locale;
- b. la valorizzazione e l'integrazione delle risorse e relazioni locali;
- c. l'attivazione di procedure e modalità di programmazione e progettazione integrata e complessa secondo i criteri dello sviluppo sostenibile;
- d. la predisposizione del supporto tecnico organizzativo all'informazione e promozione di programmi e progetti comunitari, nazionali e regionali.
- e. La realizzazione e la gestione di sistemi informativi, anche territoriali nonché portali web di servizio in grado di acquisire, elaborare e diffondere esperienze e dati a supporto delle politiche locali di divulgazione, animazione e sviluppo;
- f. L'attività di diffusione, divulgazione e trasferimento tecnologico e di innovazione;
- g. La progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione, qualificazione e riqualificazione delle risorse umane;
- h. La realizzazione di iniziative per la promozione delle opportunità di investimento e finanziamento dei progetti di interesse collettivo promossi dalle comunità locali tramite azioni di comunicazione e marketing territoriale e supportando l'analisi economico finanziaria e di fattibilità gestionale;
- i. Animazione e promozione dello sviluppo rurale nonché valorizzazione delle produzioni agricole e silvicole di pregio e di qualità, del turismo rurale, del recupero del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale;
- j. La realizzazione di attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali e delle iniziative pubbliche e private;
- k. Le attività a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica e della programmazione e progettazione di opere ed infrastrutture pubbliche e private.
- l. La realizzazione di studi conoscitivi e valutativi a supporto delle decisioni relative alle scelte di programmazione dello sviluppo;
- m. La realizzazione di azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione ed allo sviluppo competitivo in ambito internazionale delle attività e dei sistemi produttivi presenti nel territorio ed all'attrazione di investimenti al fine di estendere e rafforzare la base produttiva ed occupazionale locale;
- n. La progettazione, la riorganizzazione e la gestione dei servizi pubblici e privati con particolare attenzione alla diffusione delle applicazioni ICT;
- o. L'ideazione, la progettazione e la gestione di eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione del

territorio nonché attività di studio, ricerca e consulenza da divulgare anche attraverso specifiche iniziative editoriali, anche di carattere periodico, con strumenti e media tradizionali e digitali.

La Società potrà operare sia direttamente, mediante proprie strutture organizzate, sia avvalendosi delle competenze e delle strutture dei Soci, sia collaborando con strutture e organizzazioni di terzi.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il tutto entro i limiti di legge.

4.2. La società può inoltre svolgere altre attività strumentali (ovvero le attività a carattere ausiliario rispetto a quella esercitata) o connesse (ovvero le attività accessorie che comunque consentono di sviluppare l'attività esercitata) a quelle principali.

4.3. Per il raggiungimento delle finalità indicate, la società:
- si propone di gestire tutte le attività che i consorziati, se consentito dall'ordinamento, chiederanno alla Società di organizzare, promuovere ed attivare in tutte le fasi;
- può partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

4.4. La società può avvalersi di tutte le agevolazioni previste per i territori del Mezzogiorno d'Italia, così come definiti dall'art.1 del T.U. 218/78.

- Articolo 5 -

DOMICILIO DEI SOCI

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

CAPITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - CONTRIBUTI - SOCI

- Articolo 6 -

CAPITALE - PARTECIPAZIONI

6.1. Il capitale sociale è di euro

duecentoventinovemilasettecentoventitre e centesimi novantasette (229.723,97) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Il versamento delle quote sottoscritte è richiesto dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.

6.3. Salvo il disposto dell'art. 2466 del cod. civ., in caso di ritardo nei versamenti rispetto ai termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, i Soci sono obbligati a corrispondere un interesse moratorio in misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti.

6.4. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

6.5. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto precisato negli articoli che seguono.

- Articolo 7 -

VARIAZIONI DEL CAPITALE

7.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 7.2

7.2. Al Consiglio di Amministrazione, peraltro, la facoltà di aumentare il capitale spetta per non più di una volta in ciascun esercizio sociale sino ad un ammontare massimo pari a cinque volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

7.3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.4. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art.11.

7.5. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

7.6. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7.7. Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

7.8. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 7.9.

7.9. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

- Articolo 8 -

TITOLI DI DEBITO

8.1. La Società può emettere titoli di debito, al portatore:

a) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità, per un ammontare non superiore all'importo del capitale sociale; gli Amministratori non potranno emettere altri titoli di debito se non dopo l'integrale rimborso della precedente emissione;

b) con decisione dell'Assemblea dei soci, a mezzo di deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale, per un ammontare pari al capitale ed alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la deliberazione dell'Assemblea dei soci potrà essere assunta solo nel caso in cui sia estinta qualunque altra emissione di titoli da parte degli Amministratori.

8.2. La determinazione della durata del debito oggetto dei titoli e l'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, competono all'Organo Amministrativo qualunque sia l'Organo sociale emittente.

8.3. Gli interessi non potranno comunque essere fissati in misura superiore a cinque punti in più rispetto all'interesse legale corrente al momento dell'emissione.

8.4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi "8.1.", "8.2." e "8.3." soggiacciono inderogabilmente alla disciplina dell'art. 2483, comma 2 del cod. civ.-.

- Articolo 9 -

REQUISITI DEI SOCI

9.1. Possono far parte della società consortile associazioni ed enti portatori di interessi diffusi, enti pubblici, anche territoriali, enti pubblici economici, enti privati, imprese singole o collettive, i quali siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale.

- Articolo 10 -

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

10.1. I nuovi soci sono ammessi sulla base della domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini sia dell'accertamento della ricorrenza dei requisiti previsti in capo al richiedente ai sensi del precedente articolo 9, sia

della compatibilità della sua partecipazione con le finalità sociali.

10.2. L'ammissione di nuovi soci viene decisa dall'Assemblea dei soci, con i quorum costitutivo e deliberativo indicati rispettivamente ai successivi punti 22.1 e 22.3.

10.3. L'ammissione si attua mediante aumento di capitale a ciò finalizzato, il cui importo deve corrispondere all'ammontare della quota che il nuovo socio intende sottoscrivere. Detto aumento di capitale comporta, per sua natura, l'esclusione del diritto di sottoscrizione da parte dei vecchi soci; esso deve essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo in base almeno al valore del patrimonio sociale netto.

- Articolo 11 -

RECESSO

11.1. Il socio può recedere dalla società:

- quando non ha obbligazioni nei confronti della società stessa, con un preavviso di almeno centottanta giorni;
- quando perde i requisiti richiesti per rivestire la qualità di socio.

11.2. Il recesso, nei casi innanzi previsti, deve essere accettato dall'Organo Amministrativo. In caso di rifiuto è ammesso ricorso al Collegio arbitrale di cui all'ultimo articolo di questo statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di rifiuto ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso.

- Articolo 12 -

ESCLUSIONE

12.1. L'esclusione del socio si ha di diritto quando:

- il socio perde i requisiti richiesti da questo statuto;
- intervenga messa in liquidazione, procedura di concordato fallimentare anche stragiudiziale, amministrazione controllata o straordinaria, fallimento, concordato preventivo.

12.2. L'esclusione può essere invece deliberata dall'Organo Amministrativo in caso di insolvenza del socio o di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, da questo statuto e dalle deliberazioni degli Organi della società.

12.3. Avverso l'esclusione il socio potrà fare ricorso al Collegio arbitrale di cui all'ultimo articolo di questo statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

- Articolo 13-

CONSEGUENZE PER I CASI DI RECESSO E DI ESCLUSIONE

13.1. Nei casi di recesso e di esclusione di un socio, deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea dei soci, nella quale le quote del socio recedente od escluso saranno offerte in vendita ai soci in proporzione delle quote possedute ed aggiudicate al migliore offerente.

13.2. Se non vi sono offerenti, la quota del socio receduto od escluso deve essere acquistata da tutti gli altri soci in proporzione delle quote possedute.

13.3. Le spese di procedura sono a carico del socio recedente nel caso di recesso, ed a carico dell'acquirente nel caso di esclusione.

13.4. Il socio che perde la sua qualità è tenuto, in ogni caso, ad adempiere le proprie obbligazioni, che siano ancora in corso al momento della perdita della qualità.

- Articolo 14 -

CESSIONE DELLE QUOTE - PRELAZIONE

14.1. Le quote possono essere alienate, in presenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

14.2. La cessione delle quote ha efficacia nei confronti della società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

14.3. L'assoggettamento delle quote a vincoli produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci.

14.4. In caso di cessione di quote a titolo oneroso spetta agli altri soci il **diritto di prelazione**, fatta eccezione per le cessioni effettuate da soci a favore di società dagli stessi controllate. Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione deve informare, con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, l'Organo Amministrativo, indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento ed il nominativo del proposto acquirente. L'Organo Amministrativo ne darà comunicazione (con lettera raccomandata) agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione delle quote possedute.

Il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo con i criteri innanzi indicati, la stessa è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso, le quote offerte in vendita possono essere acquistate dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, le quote sono trasferibili con il preventivo **gradimento** del Consiglio di Amministrazione.

Tale gradimento è però limitato all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per essere soci (così come richiesto dall'art. 9 che precede).

In caso di mancato assenso, al socio alienante compete il diritto di recesso ai sensi dall'art. 2469 cod.civ. e con le forme e modalità di cui all'art.2473 cod.civ.-

CAPITOLO III: DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

- Articolo 15 -

DECISIONI DEI SOCI

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

15.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

15.4 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis C.C.

- Articolo 16 -

LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

15.1. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

15.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

15.3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

- Articolo 17 -

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

17.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

17.2. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali o equiparati, fornita di avviso di ricevimento al domicilio risultante dal libro dei soci;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea,

confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

17.3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

17.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

17.5. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita e la deliberazione regolarmente adottata quando:

a) è presente l'intero capitale sociale;

b) tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti ovvero risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

17.6. Affinchè, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 del cod. civ, l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e i Sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, spedito alla società con qualsiasi mezzo di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

- Articolo 18 -

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

18.1. Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

- Articolo 19 -

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

19.1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

19.2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante qualsiasi patto contrario.

19.3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

19.4. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

- Articolo 20 -

RIUNIONI

20.1. L'assemblea può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenze quanti sono i luoghi audio o video collegati.

- Articolo 21 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

21.1. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato se nominato, all'Amministratore anziano d'età, al solo Amministratore presente.

21.2. Qualora nè l'uno nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

21.3. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

21.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

21.5. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

21.6. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- per riassunto, le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno e se la verbalizzazione sia stata espressamente richiesta dagli stessi.

21.7. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.

- Articolo 22 -

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

22.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e

delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto in assemblea.

22.2. E' necessario, invece, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione, sulla trasformazione, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dal precedente comma "8.1.b".

22.3. E' necessario, inoltre, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti l'ammissione di nuovi soci.

22.4. In base all'art. 6 del D.Lgs. 17.1.2003 n. 5, la reintroduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.5. Restano comunque salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate.

- Articolo 23 -

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

23.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis del cod. civ. la Relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'Assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

23.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'Assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'Assemblea stessa.

- Articolo 24 -

SISTEMI DI VOTAZIONE

24.1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

24.2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

CAPITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

- Articolo 25 -

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

25.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore ad undici.

25.2. L'Assemblea, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, fissa il numero dei membri.

25.3. La nomina dei Consiglieri di Amministrazione da parte dell'Assemblea può avvenire con qualunque sistema approvato all'unanimità dall'Assemblea, su proposta del Presidente di essa.

25.4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'applicazione del precedente comma, si procede all'elezione con "voto di lista".

25.5. Per l'elezione con "il voto di lista" si procederà come segue:

- il Presidente, assistito da due scrutatori, mette in votazione la nomina dei Consiglieri sulla base di liste presentate dai Soci contenenti un numero di candidati per ciascuna lista non superiore al numero di essi da eleggere.

Ciascun Socio deve esprimere il proprio voto palese per una delle liste e non può esprimere più di tre preferenze.

Il Presidente, dopo aver raccolto le schede di votazione sottoscritte dai soci:

- divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista per uno, due, tre, ecc., secondo il numero dei Consiglieri da eleggere;

- dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente fino a raggiungere un numero di quozienti pari a quello dei Consiglieri da eleggere;

- assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondenti a quello dei quozienti compresi nella graduatoria che precede;

- proclama eletti, nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, sino a raggiungere il numero dei Consiglieri come innanzi indicati;

- nel caso di parità tra quozienti, tale da determinare un numero di quozienti compresi nella graduatoria superiore al numero dei Consiglieri da eleggere viene proclamato eletto il candidato già in carica come Consigliere, e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore età anagrafica.

25.6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione coopterà il candidato appartenente alla medesima lista dell'Amministratore venuto a mancare, il quale abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo i candidati già eletti nella medesima lista; in mancanza, la lista in questione dovrà essere integrata con le medesime modalità con le quali è stata formata.

25.7. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea dei soci.

25.8. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;

- durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

- sono rieleggibili;

- quelli che sono stati nominati con il sistema del "voto di lista", possono essere cooptati a norma del precedente comma "25.6."

25.9. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare - per dimissioni o per altra causa - la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e il Collegio Sindacale convoca d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

NORME DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A - Presidenza -

26.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, se questi non è nominato dall'assemblea; il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni -

26.2. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

26.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

26.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

26.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

C - Deliberazioni -

26.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

26.7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni -

26.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal

Segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - Delega di poteri -

26.9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni:

- a un Comitato Esecutivo composto da tre o cinque membri, fra i quali deve essere compreso il Presidente.
- ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

26.10. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge.

26.11. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato non sono cumulabili.

26.12. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

26.13. Il Consiglio di Amministrazione può conferire ai propri componenti particolari cariche e/o incarichi in conformità dello Statuto determinandone le remunerazioni, sentito il Collegio Sindacale.

- Articolo 27 -

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

27.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione aziendale e patrimoniale della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

27.2. Sono inoltre attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti:

- la proposta di Regolamento Consortile disciplinante, tra l'altro, le modalità organizzative e di funzionamento della società, le modalità di predisposizione, strutturazione e approvazione del Piano Strategico e del Budget; il Regolamento viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione;
- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter ultimo comma del cod. civ.;
- l'istituzione e la soppressione di uffici amministrativi e contabili;
- l'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 del cod. civ., nei limiti innanzi previsti dall'art.7.2 del presente statuto;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

- Articolo 28 -

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

28.1. La rappresentanza della società compete, in via generale e senza limitazioni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

28.2. L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

- Articolo 29 -

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

29.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea con deliberazione valida fino a modifica. Si applica altresì l'articolo 2389, comma 2, del cod. civ.-.

CAPITOLO V: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

- Articolo 30 -

COLLEGIO SINDACALE

30.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

30.2. I compensi dei Sindaci sono stabiliti dall'Assemblea in base alle tariffe professionali.

30.3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

- Articolo 31 -

CONTROLLO CONTABILE

31.1. Il controllo contabile sulla Società, se non affidato al Collegio Sindacale, è affidato ad una Società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata della carica.

31.2. La carica ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

- Articolo 32 -

ALTRI CONTROLLI

32.1. In tutti i casi nei quali la Società ottenesse l'assegnazione, anche in gestione, di risorse pubbliche, agli aventi diritto (Commissione Europea, Regione Campania, o altri) compete la facoltà di ispezione dei documenti contabili ed amministrativi della Società in relazione all'attività svolta al riguardo.

CAPITOLO VI: BILANCI

- Articolo 33 -

ESERCIZIO SOCIALE

33.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

- Articolo 34 -

BILANCI

34.1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

- Articolo 35 -

UTILI

35.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il cinque per cento (5%) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, senza però alcuna distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 36 -

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

36.2. Gli avanzi di liquidazione, una volta assolti tutti gli impegni in essere in relazione alle risorse pubbliche assegnate, anche in gestione, verranno ripartiti tra i soci.

- Articolo 37 -

FINANZIAMENTO DEI SOCI

37.1. I finanziamenti dei soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa bancaria e creditizia.

37.2. Tali finanziamenti, salva diversa determinazione dell'assemblea, sono a titolo completamente gratuito in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del cod. civ.-.

37.3. I versamenti dei soci in conto capitale sono, in ogni caso, improduttivi di interessi.

- Articolo 38 -

RINVIO

38.1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge vigenti.

- Articolo 39 -

CLAUSOLA ARBITRALE

39.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i Sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente della Corte di Appello di Napoli su istanza della parte più diligente. Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui è fissata la sede della Società.

39.2. La pronuncia del lodo dovrà avvenire entro centoottanta giorni dall'accettazione della nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di otto fogli, in parte scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritti di pugno da me Notaio per pagine ventinove intere e parte della trentesima fin qui.
Firmato: Aurelio Damiano Raffaele Grasso, Claudio Cusani notaio (impronta del sigillo).